

Fascicolo 09.03.01.01/33/2022

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA NONCHÈ PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO “NUOVA PALESTRA POLO DINAMICO” DA REALIZZARSI IN VIA ZACCONI, 16-12 BOLOGNA. CUP C31B21003240001 – CIG 92629804E9.

Oggi, _____, i signori:

Ing. Massimo Biagetti, nato a Forlì il 10/03/1960, in seguito denominato “Dirigente del Servizio competente”, che interviene in qualità di Dirigente dell’Area Sviluppo delle infrastrutture della Città Metropolitana di Bologna (C.F. – P.IVA 03428581205), in nome, per conto e nell’interesse esclusivo della quale agisce in esecuzione della determinazione dirigenziale n. _____ del _____ PG _____ e ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, dell’art. 39 dello Statuto dell’Ente, nonché dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

_____ nato a _____ il _____ in qualità di legale rappresentante dello studio Associato ARKLAB Studio di architettura (C.F. e P.IVA 01636491209), con sede legale in Imola (BO) via Emilia, 1, in seguito denominata “Affidatario del servizio”, che agisce quale capogruppo mandatario del Raggruppamento Temporaneo di professionisti, costituito anche da: ing. MARCO SOGLIA, professionista individuale, con studio in Dozza (BO), Via Pascoli 2/A, Part. IVA 01938631205; STUDIO ASSOCIATO ENERGIA con sede in Faenza, Viale Marconi 30/3 Part. IVA

/ C.F. 02053180390; dott. geol. GIULIA BACCHI, professionista individuale, con studio in Castel San Pietro Terme (BO) Via Tiziano n. 1 Part. IVA 029471401202, arch. ANNALISA RICCI, professionista individuale, con studio in Sant'Agata sul Santerno (BO) Via Giovanni Conti 6 Part. IVA 02683450395, mandante, giusta procura conferita con l'atto di costituzione del Raggruppamento a ministero dott., Notaio _____ in data _____, Repertorio n. _____ Raccolta n. _____, a firma Notaio _____ reg.to a Bologna in data _____ al n. _____ - in atti al PG _____).

Le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del servizio di ingegneria e architettura

Il servizio ha per oggetto la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento denominato “Nuova palestra Polo Dinamico” di via Zacconi 16-12 a Bologna, inserito nell'Elenco annuale dei lavori 2022, per un importo complessivo del progetto di Euro 3.066.235,78, IVA compresa; detto importo costituisce limite massimo del quadro economico di progetto. In particolare il servizio consisterà nelle prestazioni e nella redazione degli elaborati di cui agli allegati Parcella (escluso schema di contratto che sarà redatto dall'Amministrazione) e Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.), secondo quanto stabilito dall'articolo 23, comma 4 del Codice e in riferimento alle “Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC (Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108)” emanate a luglio 2021 a cura del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Gli elaborati, indicati nell'allegata parcella e dettagliati secondo le indicazioni fornite nel D.I.P., dovranno essere chiari ed esaustivi per poter procedere, da parte dell'Amministrazione, ad indire una conferenza dei servizi preliminare finalizzata a

stabilire le condizioni per ottenere i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, utili per la successiva fase di progettazione definitiva con appalto integrato. Su tutti gli elaborati del progetto dovranno essere indicati i nominativi dei progettisti incaricati.

In particolare dovranno essere garantite le seguenti attività minime:

- relazione generale;
- relazioni tecniche specialistiche (geologica, idrologica, geotecnica, sismica e sulle strutture);
- relazione di verifica preventiva di interesse archeologico;
- relazione di sostenibilità dell'opera;
- rilievi plano-altimetrici;
- elaborati grafici;
- computo metrico estimativo ed elenco prezzi utilizzati;
- quadro economico di progetto;
- capitolato speciale d'appalto;
- cronoprogramma;
- piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.lgs. 81/2008 con i contenuti dell'Allegato XV;
- computo metrico estimativo degli oneri per la sicurezza sia diretti che speciali, con descrizione dettagliata delle opere;
- piano preliminare di manutenzione dell'opera;
- prime indicazioni di prevenzione incendi;

Il progetto diverrà di proprietà della Città metropolitana di Bologna che potrà introdurre, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che l'Affidatario possa sollevare

eccezioni di sorta.

Art. 2 – Osservanza di leggi e regolamenti

Nell'espletamento del servizio si dovrà assicurare la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative ed il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale.

La progettazione dell'opera dovrà rispettare tutte le regole e norme tecniche ed amministrative obbligatorie previste dalle vigenti disposizioni di legge in ambito comunitario, statale, regionale e comunale che riguardino l'intervento, in ogni suo aspetto. Un elenco a mero titolo esemplificativo e non esaustivo è riportato nel DIP.

L'intervento di cui trattasi è ricompreso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed è pertanto soggetto all'applicazione delle norme specifiche previste dalla Legge 108/2021 di conversione, con modificazioni, del D.L. 77/2021; inoltre dovranno essere rispettate tutte le normative specifiche, anche di natura prettamente tecnica, applicabili agli interventi finanziati nell'ambito del Piano di cui sopra.

Art. 3 – Modalità di svolgimento del servizio

L'Affidatario del servizio è tenuto ad introdurre nel progetto tutte le modifiche non sostanziali richieste che siano giustificate da oggettive esigenze tecniche senza che ciò dia diritto a maggiori compensi. Qualora le modifiche comportino cambiamenti nell'impostazione progettuale determinate da nuove o diverse esigenze, e siano autorizzate dall'Amministrazione, all'Affidatario spettano le competenze previste dal D.M. 17/06/2016 con applicazione dello stesso ribasso offerto in fase di affidamento.

La richiesta di tali modifiche o integrazioni, qualora intervenga nella fase di progettazione, potrà comportare un prolungamento nei tempi di consegna degli elaborati indicati nell'articolo 4, da concordare tra le parti.

I termini di consegna potranno inoltre essere prorogati, anche per l'entrata in vigore,

posteriormente alla firma del presente atto, di norme di legge che disciplinino diversamente la materia riguardante le prestazioni da svolgersi, previa approvazione da parte della Città metropolitana di Bologna.

Quanto previsto dai precedenti commi non si applica al caso di varianti rese necessarie dall'inosservanza, nella redazione del progetto, delle leggi, regolamenti e norme citate negli articoli precedenti o a causa dell'incompletezza o inidoneità degli elaborati, da imputare all'Affidatario.

Si dà atto che, come riportato nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di cui sopra, ARKLAB STUDIO DI ARCHITETTURA è individuato quale Capogruppo/mandatario e che le quote di partecipazione interne al Raggruppamento sono le seguenti:

- ARKLAB Studio di Architettura, mandatario 44%
- Ing. MARCO SOGLIA, mandante 25%
- Studio Associato ENERGIA, mandante 25%
- Dott. Geol. Giulia Bacchi, mandante 5%
- Arch. ANNALISA RICCI, mandante 1%.

Ai sensi dell'art. 24, c. 5, del D. Lgs. 50/2016 si specifica che le persone incaricate dello svolgimento delle singole prestazioni e personalmente responsabili delle stesse sono le seguenti:

- arch. MAURIZIO MASI, nato a Imola (BO) l'11/12/1963, C.F. MSAMRZ63T11E289X, legale rappresentante di ARKLAB STUDIO DI ARCHITETTURA, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Bologna al n. 2508; ruolo: progettazione architettonica – coordinamento e integrazione fra le varie discipline specialistiche;
- arch. ENRICO GAMBERINI nato a Bologna il 25/07/1974, C.F.

GMBNRC74L25A944U, legale rappresentante di ARKLAB STUDIO DI ARCHITETTURA, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Bologna al n. 3520; prestazioni svolte: progettazione architettonica;

- arch. FRANCO GADDONI, nato a Imola (BO) il 22/01/1964, C.F.

GDDFNC64A22E289N, legale rappresentante di ARKLAB STUDIO DI ARCHITETTURA, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Bologna al n. 2444; ruolo: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

- Ing. MARCO SOGLIA, nato a Castel San Pietro Terme (BO) il 19/04/1972, C.F.

SGLMRC72D19C265O, professionista individuale iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna al n. 5586A; ruolo: esperto strutture;

- p.i. ANDREA MONTUSCHI nato a Faenza (RA) il 28/07/1969, C.F.

MNTNDR69L28D458L, legale rappresentante dello STUDIO ASSOCIATO ENERGIA, iscritto all'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Ravenna al n. 511; ruolo: esperto impianti meccanici e antincendio;

- p.i. GIULIANO RAMBELLI nato a Faenza (RA) il 26/06/1971, C.F.

RMBGLN71H26D458B, legale rappresentante/socio??? dello STUDIO ASSOCIATO ENERGIA, iscritto all'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Ravenna al n. 509; ruolo: esperto impianti elettrici e speciali;

- dott. geol. GIULIA BACCHI, nata a Castel San Pietro Terme (BO) il 04/08/1982,

C.F. BCCGLI82M44C265Z, professionista individuale iscritta all'albo professionale dei Geologi della Regione Emilia Romagna al n. 1253, ruolo: geologo;

- arch. ANNALISA RICCI, nata a Faenza il 27/12/1992, C.F.

RCCNLS92T67D458Q, professionista individuale iscritta all'albo professionale degli Architetti della provincia di Ravenna al n. 940; ruolo: giovane professionista abilitata da meno di 5 anni.

Art. 4 – Decorrenza e tempistica

Il servizio decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero dalla comunicazione di avvio del servizio in via d'urgenza e dovrà essere espletato nel rispetto della seguente tempistica per quanto riguarda l'attività di progettazione:

1. entro **90 giorni** naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto o avvio dell'esecuzione in via d'urgenza: consegna formale degli elaborati e documenti tecnici del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
2. entro **7 giorni** dalla comunicazione delle eventuali indicazioni impartite dal verificatore sul progetto di fattibilità o dall'eventuali richieste di integrazioni provenienti dagli enti interessati in Conferenza dei servizi: consegna degli elaborati modificati alla Città metropolitana di Bologna per la validazione e approvazione finale del progetto (n.1 copia di tutti gli elaborati in formato cartaceo e n.1 supporto informatico contenente gli elaborati in formato editabile, pdf firmato digitalmente e dwg).

Il termine complessivo per la durata del servizio non potrà superare i **97 (novantasette) giorni naturali e consecutivi** dalla data di stipula contrattuale o affidamento in via d'urgenza del servizio, esclusi i giorni necessari per la verifica.

Art. 5– Corrispettivo e modalità di pagamento

L'importo complessivo delle competenze è fissato in € **54.380,31**, oltre ad oneri previdenziali pari ad € ed I.V.A. (22%) pari ad €, per un importo complessivo di €

Il compenso, come sopra stabilito, è comprensivo di ogni spesa, inclusi viaggi,

trasferte, tasse, registrazioni, contributi compensando ogni prestazione, elaborazione, impegno e spesa indicati nel presente contratto. Rimane, in particolare, espressamente inteso e convenuto che il compenso contrattuale, come sopra stabilito, è da intendersi a corpo e retribuisce totalmente le prestazioni contemplate dal presente contratto o comunque connesse allo svolgimento del servizio medesimo e che lo stesso non verrà variato in base all'effettivo ammontare dei lavori progettati e/o eseguiti.

La spesa complessiva per il servizio di cui trattasi è finanziata mediante fondi assegnati con Decreto Ministero dell'Istruzione n.62 del 10/03/2021 e n. 217 del 15/07/2021 e risulta impegnata con la determinazione dirigenziale citata (impegni n.).

In applicazione dell'art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016 nonché dell'art. 207 della legge 17 luglio 2020, n. 77, è prevista la corresponsione dell'anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale, previa costituzione di apposita garanzia fidejussoria, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione accertata dal RUP. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La liquidazione del corrispettivo avverrà in un unico pagamento alla validazione del progetto, previa verifica di conformità delle prestazioni da parte del Responsabile del Procedimento e previo accertamento della regolarità contributiva, con detrazione dell'eventuale anticipazione.

Gli obblighi di fatturazione nei confronti dell'Amministrazione saranno assolti da ciascun componente del Raggruppamento Temporaneo per la parte di competenza che ha eseguito.

Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente il riferimento alla determina
dirigenziale di affidamento n. [redacted] del [redacted] nonché il CIG e il CUP.

Dovranno inoltre essere inviate solo ed esclusivamente in formato elettronico al
seguente codice univoco ufficio UFWYWE.

Il pagamento avverrà a 30 giorni dalla data di arrivo delle fatture all'Amministrazione,
che dovrà essere successiva all'esigibilità delle stesse e fatta salva la verifica sulla
regolarità delle prestazioni svolte, mediante bonifico bancario sui seguenti c/c:

- per Arklab Studio di ARCHITETTURA s.r.l. IBAN [redacted] sul quale sono
delegati ad operare [redacted];
- per Ing. MARCO SOGLIA, IBAN [redacted] sul quale sono delegati ad
operare [redacted];
- per Studio Associato ENERGIA, IBAN [redacted] sul quale sono delegati ad
operare [redacted];
- per Dott. Geol. Giulia Bacchi, IBAN [redacted] sul quale sono delegati ad
operare [redacted];
- per Arch. ANNALISA RICCI, IBAN [redacted] sul quale sono delegati ad
operare [redacted];

Art. 5 bis - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Affidatario del servizio si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii. e in particolare:

- utilizzare il conto corrente indicato all'art. precedente, dedicato alla commessa di cui
trattasi,
- registrare tutti i movimenti finanziari relativi al servizio su detto conto,
- effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale, ovvero

con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportanti il codice identificativo di gara (CIG), fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della legge citata.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.3, comma 9 bis, della legge citata.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra elencati si applicano inoltre le sanzioni di cui all'art. 6 della legge citata.

Art. 6 – Penali

Tenuto conto dell'esigenza di rispettare le ristrette tempistiche dettate dalle normative che regolano il finanziamento dell'opera (Decreti del Ministro dell'Istruzione n.62 del 10/03/2021 e n. 217 del 15/07/2021), è **prevista l'applicazione di una penale nella misura del 1%** del totale del corrispettivo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ad uno dei termini previsti all'art. 4. La penale sarà applicata mediante trattenuta sul primo pagamento utile del corrispettivo ovvero sul pagamento a saldo.

Detta penale non può superare il 20% dell'importo complessivo del corrispettivo contrattuale; superata tale misura l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in danno all'Affidatario del servizio.

È ammessa, su motivata richiesta dell'Affidatario del servizio, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è a lui imputabile, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse della Città metropolitana. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Affidatario del servizio.

Art. 7 - Subappalto

Ai sensi dell'art. 31, comma 8, secondo periodo, del D. Lgs. 50/2016, l'Affidatario del servizio non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Per le prestazioni per le quali è ammesso il subappalto, lo stesso deve essere autorizzato ai sensi dell'art. 105 del citato D. Lgs. 50/2016.

Art. 8 – Polizza responsabilità civile professionale – cauzione definitiva

L'Affidatario del servizio, ai sensi dell'art. 24, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà essere in possesso, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, di polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, comprendente la copertura per i rischi derivanti da errori od omissioni della progettazione, come individuati dall'art. 106, c. 10, del D.lgs. 50/2016 che determinino a carico dell'Amministrazione nuove spese di progettazione e/o maggiori costi nei limiti di legge.

Si dà atto che l'Affidatario del servizio ha costituito la garanzia definitiva di € [redacted] sotto forma di polizza fideiussoria n. [redacted] rilasciata da [redacted] in data [redacted] (in atti al PG [redacted]), in applicazione dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

Art. 9 - Risoluzione del contratto

La Città metropolitana potrà procedere alla risoluzione del contratto oltre che nei casi specificatamente richiamati dai singoli articoli del presente contratto, nei casi previsti dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016.

L'Affidatario del servizio, in fase di presentazione dell'offerta, ha sottoscritto il Patto di integrità in materia di contratti pubblici adottato quale misura di carattere generale volta a prevenire e contrastare fenomeni di illegalità negli appalti pubblici dalla Città metropolitana di Bologna con atto sindacale n. 19/2019. La violazione del Patto può comportare la risoluzione del contratto come disposto all'art.4 del Patto medesimo.

La Città metropolitana potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in caso di violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici nazionale (DPR n.62/2013) e del Codice di Comportamento della Città metropolitana di Bologna (DPR n.62/2013), per quanto compatibili, Codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consultabili nella home page del sito della Città metropolitana, alla sezione *Amministrazione Trasparente/disposizioni generali/atti generali/codice disciplinare e codice di condotta/codice di comportamento della Città metropolitana di Bologna* e di cui, con la firma del presente atto, si dichiara di avere piena conoscenza. Il rispetto degli obblighi in essi contenuti riveste carattere essenziale della prestazione e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del Codice civile.

Oltre che nei casi precedenti, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto per inadempimento, ai sensi degli artt. 1453 e 1456 c.c., senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa danni, nei seguenti casi:

1) in caso di subappalto non autorizzato del servizio totale o parziale, in violazione del

precedente art. 7;

2) quando l’Affidatario del servizio interrompa o abbandoni il servizio senza giustificato motivo o giusta causa, riconosciuti dall’Amministrazione; in questo caso all’Affidatario del servizio verranno addebitate le maggiori spese eventualmente derivanti dall’assegnazione ad altri del servizio;

3) quando l’Affidatario del servizio si renda colpevole di gravi e reiterati inadempimenti agli obblighi contrattuali che verranno tempestivamente notificati dall’Amministrazione; in particolare il contratto potrà essere risolto qualora si verificano violazioni da parte dell’Affidatario del servizio agli obblighi contrattuali retributivi, contributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti dei dipendenti o collaboratori;

4) in caso di cessione del contratto o del credito che ne deriva non autorizzato dall’Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, c. 13, del D. Lgs. 50/2016.

Nelle ipotesi sopra indicate l’Ente procederà a contestare gli addebiti per iscritto, via PEC, all’Affidatario del servizio, assegnando allo stesso un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Affidatario del servizio abbia risposto, l’Ente, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto. In caso di risoluzione del contratto, l’Affidatario del servizio sarà tenuto al risarcimento dei danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle eventuali maggiori spese che l’Amministrazione dovrà sopportare a seguito della risoluzione del contratto.

Art. 10- Incompatibilità

L’Affidatario del servizio dichiara di non trovarsi, per l’espletamento del servizio di

cui trattasi, in alcuna condizione di incompatibilità, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 11 – Disposizioni varie

L’Affidatario del servizio svolgerà l’incarico in scienza e coscienza secondo le regole tecniche ed i principi deontologici della propria professione; lo stesso dichiara, a tal proposito, che non sussistono né saranno instaurati durante l’espletamento dell’incarico, rapporti con terzi controinteressati della Città metropolitana di Bologna.

L’Affidatario del servizio dichiara di essere a conoscenza della normativa, anche fiscale, relativa alle prestazioni d’opera e/o professionali, dichiarando di assolverne le prescrizioni e comunque di esonerare l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito.

Per quanto non previsto dal presente contratto, si applicano le norme di cui all’art. 2222 e seguenti del Codice Civile.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e dell’art. 14 del Regolamento metropolitano per l’attuazione delle norme in materia di protezione dei dati personali, il trattamento dei dati personali forniti dalle parti è finalizzato esclusivamente all’esecuzione del presente contratto ed al compimento degli atti conseguenti, ed avverrà a cura di personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Alle parti sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Reg. europeo 679/2016 e agli articoli 15 e seguenti del Reg. metropolitano per l’attuazione delle norme in materia di protezione dei dati

personali, tra cui il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione del trattamento, la cancellazione, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento, esercitabili presentando apposita istanza alla Città metropolitana di Bologna – Area Servizi Territoriali Metropolitan. Nel caso in cui le parti ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, è altresì riconosciuto il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei personali o di adire le opportune sedi giudiziarie, come previsto agli artt. 77 e 79 del Regolamento Europeo 679/2016.

Art. 13 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 14 – Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti la stipula del presente contratto sono a carico dell'Affidatario del servizio; in particolare l'imposta di bollo relativa al presente contratto è stata assolta come da documentazione in atti al PG . Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986, il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.

Le parti dichiarano di accettare espressamente la clausola relativa alla penale di cui all'art. 6.

La sottoscrizione del presente atto vale quindi, con riferimento alla clausola di cui al punto precedente, come doppia sottoscrizione ai sensi degli articoli 1341-1342 del Codice Civile.

Il presente contratto, redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/16, viene dalle parti letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale); si è provveduto a verificare che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono

